

SENT. N. 656/16



n. 1130/08 R.G.  
n. 4665 cron.  
n. 619 rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA

La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:  
Dott. Silvia Rita **FABRIZIO** Presidente  
Dott. Elvira **BUZZELLI** Consigliere  
Dott. Giancarlo **DE FILIPPIS** Consigliere rel. est.  
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N° 1130/2008 R.G.,  
posta in deliberazione decorso il 4/1/2016 il  
termine per il deposito delle memorie di replica e  
vertente

**TRA**

**APPELLANTI**

**E**

**APPELLATA**

**APPELLATA**

**OGGETTO** : Nullità ed annullamento di contratti di vendita e di mutuo.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**: cfr. verbale 13/10/2015.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto notificato il 15 marzo 2004

, premesso che:

il 25 novembre 2002 avevano stipulato, con la  
un contratto di  
compravendita di un certificato di associazione,  
che dava loro il diritto di usufruire di un  
bilocale sito in un complesso turistico denominato

al prezzo di € 13.000,00 e, lo stesso  
giorno, con la (poi trasformatasi nella  
una richiesta di finanziamento della

somma di € 10.000,00, da rimborsarsi in 60 rate mensili;

avevano sottoscritto i contratti perché attirati dall' offerta di una vacanza gratuita, fuorviati da assicurazioni rivelatesi infondate di un incaricato della

i contratti, collegati, erano nulli per indeterminatezza dell' oggetto o, in subordine, annullabili per errore;

citavano innanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata

chiedendo che i contratti suddetti fossero dichiarati nulli o annullati e che le convenute fossero condannate a restituire le somme percepite ed al risarcimento dei danni morali, oltre interessi e spese del giudizio.

Le convenute si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande, deducendo che gli attori non avevano esercitato la facoltà di recesso nel termine previsto dall' art. 5 D.Lgs. n. 427/1998 e che i contratti erano perfettamente validi.

chiedeva anche, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle rate non ancora corrisposte.

Il giudizio, interrotto a seguito della

dichiarazione di fallimento della  
riassunto dagli attori nei confronti della curatela  
fallimentare, che non si costituiva.

All' esito dell' istruzione, il Tribunale  
adito, con sentenza n. 83/2008, pubblicata il 27  
maggio 2008, respingeva la domanda proposta dagli  
attori e compensava per intero tra le parti le  
spese del giudizio.

Avverso la sentenza, notificata il 1° ottobre  
2008, con atto la cui notificazione è stata  
richiesta il 30 ottobre 2008, proponevano appello  
innanzi a questa Corte gli attori, chiedendo l'  
accoglimento delle domande già proposte.

A fondamento dell' appello deducevano:

1) l' erroneità e l' insufficienza della  
motivazione, nella parte in cui il Tribunale aveva  
escluso il collegamento tra i due contratti;

2) l' erroneità e la contraddittorietà della  
motivazione in ordine alla sussistenza della  
nullità dei contratti;

3) l' omessa pronuncia in ordine "al dolo  
contrattuale".

Si costituiva l' appellata  
succeduta alla chiedeva che l' appello  
fosse dichiarato inammissibile o respinto.

Ordinata la notificazione dell' appello alla  
tornata *in bonis*, e precisate le  
conclusioni, la Corte, decorsi i termini concessi  
per lo scambio delle comparse conclusionali e delle  
memorie illustrative di replica, si riservava la  
decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rileva la Corte che l' appello é  
inammissibile.

Infatti, la sentenza impugnata è stata  
notificata al procuratore domiciliatario degli  
appellanti il 1° ottobre 2008, sicché questi  
avrebbero dovuto notificare l' appello entro trenta  
giorni da tale data, a norma degli artt. 325, 1°  
co. e 326, 1° co. c.p.c.

Orbene, il 30 ottobre 2008 gli appellanti  
hanno chiesto la notificazione dell' appello,  
mediante il servizio postale, alla  
"...presso il procuratore costituito

101..."                      "...in persona del curatore  
fallimentare, dott.                      con studio alla

Ambedue le notificazioni non si sono  
perfezionate, essendo stati i relativi plichi

postali restituiti con la dicitura, apposta dall' ufficiale postale "per irreperibilità del destinatario", e devono ritenersi inesistenti.

La prima, perché effettuata all' Avv. non nel suo domicilio reale (che, già dal 2005, non era più in Teramo, , ma in Teramo: cfr. doc. n. 6 in fascicolo appellata), ma in quello dove non si trovava più.

Orbene, è noto che "...la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo...che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall' albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo..." (Cass. 1/7/2005, n. 14033), e che "...qualora la notificazione dell' atto di appello presso il procuratore domiciliatario

abbia avuto esito negativo a causa del mancato reperimento di quest' ultimo nel luogo indicato nell' elezione di domicilio, il notificante, essendo previsto l' onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo soltanto per il domicilio eletto autonomamente, deve effettuare apposite ricerche volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso, così da eseguire la successiva notificazione al diverso domicilio reale di questi..." e che la conseguente inesistenza è "...insuscettibile di sanatoria, con efficacia *ex tunc*, pur a seguito della costituzione di quest'ultimo nel giudizio di appello..." (Cass. 20/9/2007, n. 19477).

In applicazione dei principi suddetti, che questa Corte condivide, la notificazione dell' atto d' appello, che gli appellanti hanno richiesto fosse effettuata in un luogo dove il procuratore domiciliatario dell' appellata non aveva più il proprio domicilio, come sarebbe stato facile accertare semplicemente consultando l' albo degli avvocati presso il Tribunale di Teramo (al quale erano iscritti sia i procuratori dei notificanti che il domiciliatario deve

ritenersi inesistente, sicché deve concludersi che, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, gli appellanti non abbiano validamente proposto appello nei confronti

Ma anche la notificazione proposta nei confronti dell' altra appellata deve ritenersi inesistente perché, come si evince dal decreto di chiusura del fallimento, emesso dal Tribunale di Padova l' 8 novembre 2007, il curatore fallimentare, al quale la notificazione dell' atto era indirizzata, non ha ricevuto l' atto perché da quasi un anno era cessato dall' ufficio.

Da quell' epoca, antecedente la pronuncia della stessa sentenza impugnata, non esisteva più, perciò, nessun criterio di collegamento tra il medesimo ✓  
tornata  
*in bonis*.

Per questo motivo deve essere dichiarata inesistente anche questa notificazione e vanno revocate le ordinanze che hanno ordinato la rinnovazione della stessa, non essendo l' inesistenza suscettibile di sanatoria.

In conclusione, l' appello deve essere dichiarato inammissibile.



Le spese del secondo grado di giudizio tra appellanti e la società seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (art. 91, 1° co. c.p.c.), secondo i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in vigore dal 23 agosto 2014 (art. 29 D.M. cit.), da applicarsi alle liquidazioni successive alla data della sua entrata in vigore (art. 28 D.M. cit.), in misura inferiore a quella media, trattandosi di mera pronuncia di inammissibilità dell' appello, mentre quelle sostenute dagli appellanti nei confronti della che non si è costituita, devono essere dichiarate irripetibili per intero.

**P. Q. M.**

La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l' appello;
- 2) condanna gli appellanti a rimborsare alla le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. sulle somme imponibili, dichiarando irripetibili per intero quelle sostenute dagli appellanti nei

confronti dell' appellata che non si è costituita.

Così deciso in L' Aquila il 26 aprile 2016, su  
relazione del consigliere De Filippis, estensore.

**IL CONSIGLIERE REL. EST.**

*Giancarlo De Filippis*  
**IL PRESIDENTE**

**(dott. Silvia Rita Fabrizio)**

*h*

*d*  
L. 26 APRILE 2016  
Anno 2016



04 MAG 2016  
CONSIGLIERE  
*d*  
L. 26 APRILE 2016  
Anno 2016